

## CM 217 del 11/09/1978

Tutto ciò premesso, nel ribadire che, il “concorso ordinario” è enunciato, dalla legge vigente, esclusivamente per i docenti che non sono in possesso di alcuna abilitazione all’insegnamento e che hanno un’anzianità di servizio inferiore a 36 mesi, mentre gli I.R.C., sono in possesso di abilitazione, come affermato dalla C.M. del 14/05/1975, n. 127 e ribadito dalla C.M. n. 217 dell'11.9.1978,

.... Omissis ...

*L'idoneità esprime l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano al docente di religione (sia sacerdote o religioso, sia laico) ... ha valore giuridico di abilitazione all'insegnamento e può essere revocata a giudizio insindacabile dell'Ordinario, emanate in relazione a quanto stabilito dal Consiglio di Stato sez. I, il quale, con parere n. 76, del 4 marzo 1958, si è espresso, sul valore abilitante dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano, come segue:*

“...omissis...

*Gli insegnanti di religione non sono soltanto insegnanti incaricati in via generica e di fatto, ma sono in possesso di una speciale abilitazione*

....omissis...

*Dunque non semplici incaricati, ma incaricati che sono in possesso di un particolare titolo di abilitazione religioso”.*

Con tale sentenza si stabilisce una analogia tra l’abilitazione, che si consegue in occasione di un concorso, e l’idoneità all’insegnamento della religione cattolica conferita da un Ordinario Diocesano.